



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 23 OTTOBRE 2025

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla società POLLUCE SPE S.R.L.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di ottobre, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione dell’avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*”, con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del TUEL;

VISTI:



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTA l'istanza presentata dalla società POLLUCE SPE S.R.L. Via San Prospero, 4 20121 Milano, prot. 26081 del 02/08/2021 con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva di un credito di importo pari a € 12.762,48 per "Il riconoscimento e l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti dell'Ente dell'importo capitale di **€ 8.946,89** oltre a:

- (i) interessi di mora maturati su fatture ancora insolte sino alla data di dichiarazione del dissesto per **€ 2.237,08**;
- (ii) interessi di mora su fatture ancora insolte per **€ 1.578,51** maturati dal dissesto alla data della presenta istanza che sono dovuti e spettanti per consolidata giurisprudenza e ferma restando la loro perdurante maturazione al tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 o al diverso tasso previsto dalla legge o dalle convenzioni sottostanti (da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, 22/01/2010, n. 1097 e Cons. Stato 361/2009); "";

VISTA l'attestazione ex art. 254/4 del TUEL, rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale da cui risulta che il debito non può essere riconosciuto in quanto *affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno è necessaria la costituzione in mora mediante intimazione scritta (tra le tante, Cass. n. 19320/2005, n. 5066/2009). Pertanto, il presunto creditore non potrà invocare il diritto agli interessi moratori a decorrere da una data precedente a quella della costituzione in mora, che può essere individuata nella notifica della citazione in giudizio o in una precedente e specifica messa in mora (Cass. n. 19084/2015). Inoltre, il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato dal giorno della messa in mora, se effettuata, o - diversamente - non potrà essere richiesto alcun interesse, stante il pagamento ricevuto. Si fa presente infine che dal 16/5/2019 l'ente è in dissesto e pertanto da quella data non decorrono interessi a carico dell'ente"*



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

RICHIAMATO il preavviso di rigetto, ex Art. 10bis, prot. 6407 del 03/03/2022 inviato al suddetto creditore istante, il quale non ha fatto pervenire deduzioni entro il termine assegnato;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;

DELIBERA

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione la domanda di ammissione presentata dalla società POLLUCE SPR S.R.L. Via San Prospero, 4 20121 Milano relativa all'importo di € 12.762,48 in quanto, alla richiesta, non corrisponde alcun impegno di spesa da parte del Comune di Lavagna;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento alla società POLLUCE SPE S.R.L a mezzo PEC;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;
 - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - al sig. Revisore dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

competente Autorità giudiziaria.

Di ciò si terrà conto in sede di rendicontazione finale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronica Frassinetti

Dott. Stefano Piccolo